



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 21 del 19-07-2019

OGGETTO: Variazioni temporanee al servizio di raccolta RSU per utenze domestiche e non domestiche.

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 9 del 8 aprile 2010 inerente la "Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati";
- il Piano di Intervento dell'ARO di Barrafranca approvato con D.D.G. n. 250 del 05/03/2014 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/10/2016;
- il contratto d'appalto in rep. n. 1456 del 10/01/2019 stipulato con il R.T.I. costituito da ISEDA S.r.l. (mandataria), ICOS S.r.l. (mandante), ECOIN S.r.l. (mandante) per l'esecuzione del servizio di igiene ambientale dell'A.R.O. di Barrafranca, CIG:7094195AE7

CONSIDERATO CHE:

- il predetto servizio di raccolta RSU è stato consegnato in data 14/01/2019;
- la raccolta differenziata viene svolta con il sistema *porta a porta* con le modalità contemplate nell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 14/01/2019 calendarizzate successivamente con appositi avvisi sindacali;
- la Raccolta Differenziata impone il conferimento delle frazioni merceologiche differenziate presso idonei impianti di destino per lo stoccaggio e/o il recupero;
- per quanto attiene la frazione merceologica con codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) il Comune di Barrafranca conferisce presso tre impianti: Sicula Compost S.r.l. sita in c/da Grotte S. Giorgio (CT) con limite settimanale di conferimento pari a 16 tonn., RACO S.r.l. sita in Belpasso (CT) con limite settimanale pari a 7,7 tonn. e ATO CL2 (Gela) con limite settimanale pari ad 8 tonn;

VISTA:

- la nota prot n. 212 del 25/06/2019 pervenuta dalla Società Sicula Compost s.r.l. (ns. protocollo n. 8772 del 26/06/2019) con la quale comunica l'impossibilità di rinnovare il contratto di conferimento della frazione organica (CER 20.01.08) a far data dal 01/07/2019;

- la nota prot. n. 9025 del 01/07/2019 con la quale il Capo del II Settore rappresenta l'attuale impossibilità di conferire il predetto rifiuto presso altri impianti vicini, stante la raggiunta capienza massima di tutti gli impianti preliminarmente contattati, compresi gli impianti presso cui attualmente viene conferito il rifiuto;
- la nota prot. n. 1494 S.EN. (ns. protocollo n. 9066 del 02/07/2019) con la quale il RTI: ISEDA-ECOIN-ICOS rappresenta l'impossibilità di poter smaltire correttamente il rifiuto di cui al codice CER 20.01.08 in assenza di ulteriori impianti di conferimenti;
- il D.D.G. 769 del 28/06/2019 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dispone che il Comune di Barrafranca conferisca i rifiuti derivanti dalla RD (secco residuo) presso l'impianto di TMB di Cozzo Vuturo gestito dalla Società Ambiente & Tecnologia;
- le note prot. nn. 9528, 9529 e 9530 del 11/07/2019 con le quali sono state inoltrate le richieste di conferimento di rifiuti CER 20.01.08 agli impianti disponibili in zona;

PRESO ATTO della nota con la quale l'ATO CL2 comunica la chiusura dell'impianto per interventi tecnici dal 22 al 30 luglio 2019;

CONSIDERATO che la produzione di rifiuto organico di cui al codice CER 20.01.08 mediamente prodotta in questo periodo ammonta a 22÷25 tonn/settimana;

CONSIDERATO ALTRESI' che la capacità di conferimento della frazione umida sarà ulteriormente ridotta per effetto delle indisponibilità di due dei tre impianti convenzionati e che, per effetto di ciò, la capacità massima di conferimento della frazione umida per il Comune di Barrafranca si riduce a soli 7,7 t/settimana;

PRESO ATTO quindi dell'impossibilità di poter conferire presso gli impianti di destino tutta la frazione umida prodotta e nelle more di individuare un altro impianto che possa sopperire alle quantità prima conferite presso l'impianto della società Sicula Compost ed, in via temporanea, presso l'impianto dell'ATO CL2;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del D.Lgs. 152/06:

- Art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- Art. 191 il quale stabilisce che *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis"*;
- Art. 181 comma 1 che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti impone alle autorità competenti di favorire la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
- Art. 192 comma 1 relativo all'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori;
- Artt. da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare degli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

RITENUTO necessario adottare un provvedimento che consenta ai cittadini di poter conferire regolarmente i rifiuti prodotti senza la necessità di mantenere gli stessi a casa per più giorni, ed in particolare la frazione umida facilmente putrescibile;

TENUTO CONTO della necessità di tutelare gli interessi pubblici relativi all'ambiente evitando il pericolo di un abbandono incontrollato dei rifiuti che costituiscono un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini ed inoltre deturpano il decoro urbano;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 689/81 e s.m.i.;

ORDINA

per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le ragioni meglio precisate in premessa e sin qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed al fine di dare continuità di gestione al servizio di raccolta rifiuti ed evitare l'insorgere di criticità igienico- sanitarie ed ambientali nel territorio comunale:

A decorrere dal 20/07/2019 e fino a nuova disposizione:

1) Alle UTENZE DOMESTICHE di conferire in modalità indifferenziata i rifiuti nelle giornate di lunedì e sabato decorrenti dal 20/07/2019, restando immutati gli altri giorni della settimana secondo il relativo calendario di conferimento;

2) Alle UTENZE NON DOMESTICHE di conferire in modalità indifferenziata i rifiuti nelle giornate di lunedì e sabato decorrenti dal 20/07/2019, sospendere la raccolta della frazione organica della giornata di venerdì, restando immutati gli altri giorni della settimana secondo il relativo calendario di conferimento;

3) Al gestore servizio RSU costituito in RTI: ISEDA s.r.l. - ECOIN S.r.l. - ICOS S.r.l. di raccogliere i rifiuti prodotti nei giorni di lunedì, venerdì (solo utenze non domestiche) e sabato decorrenti dal 20/07/2019 in modalità indifferenziata e conferirli presso l'impianto della società Ambiente & Tecnologia s.r.l. come frazione indifferenziata;

4) Rimane invariata ogni ulteriore disposizione inerente la modalità di conferimento dei rifiuti.

DISPONE

Notificare il presente provvedimento al R.T.I.: ISEDA s.r.l. - ECOIN S.r.l. - ICOS S.r.l.;

che, tramite il Servizi di Segreteria:

- il presente provvedimento venga reso noto mediante le forme previste dalle leggi vigenti, ivi compresi i mezzi sopra indicati
- venga trasmesso per quanto di competenza:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 - al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

- al Ministro della Salute
 - al Ministro delle attività produttive
 - al Presidente della Regione Siciliana
 - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
 - al Responsabile del locale Comando di Polizia Municipale
 - ai Responsabili di I, II e V Settore del Comune
 - alla Società SRR Enna Provincia ed al Commissario straordinario della stessa
 - alla società Ambiente & Tecnologia s.r.l.
 - alla ditta a cui è ordinata l'esecuzione del servizio in questione
- nonché, per opportuna conoscenza,
 - al Prefetto di Enna
 - al Comando della locale Stazione dei Carabinieri
 - al Commissario del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Enna
 - al Responsabile del Servizio Igiene pubblica di Barrafranca

AVVISA

che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n° 104/2010, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al TAR Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 19 luglio 2019

II SINDACO

Prof. Fabio A. E. Accardi



COMUNE DI BARRAFRANCA

Durante la sessione

dal 20-02-2019 al 03-08-2019

